

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 67 Del 30-12-2015

**ORIGINALE**

**Oggetto:** Conferma aliquote Imposta Municipale Propria - I= MU. Anno 2016.

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA reso ai sensi dell'art.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to DE RITIS MIRANDA

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che la presente proposta comporta

Il Responsabile dei servizi finanziari  
F.to DE RITIS MIRANDA

L'anno duemilaquindici il giorno 30-12-2015 alle ore 18:00, in Guardiagrele nell'aula Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C., consegnato nel tempo e nei modi stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti n. 12 su 13 componenti il Consiglio come sotto specificato:

<b>DAL POZZO SIMONE</b>	<b>P</b>	<b>Adorante Ugo</b>	<b>P</b>
<b>ZULLI INKA</b>	<b>A</b>	<b>DELL'OSA AMEDEO</b>	<b>P</b>
<b>PRIMAVERA MARILENA</b>	<b>P</b>	<b>SALVI SANDRO</b>	<b>P</b>
<b>SALOMONE NEVIO</b>	<b>P</b>	<b>DI PRINZIO DONATELLO</b>	<b>P</b>
<b>DELLA PELLE PIERGIORGIO</b>	<b>P</b>	<b>BIANCO FLORA GIOVANNA</b>	<b>P</b>
<b>PRIMAVERA GIANLUCA</b>	<b>P</b>	<b>CARAMANICO FRANCO</b>	<b>P</b>
<b>DELL'ARCIPRETE AMBRA</b>	<b>P</b>		

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria, incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALOMONE NEVIO nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

## **PREMESSO che:**

- ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000 come successivamente modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448 del 28.12.2001 "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151 D.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- con il DM 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, il Ministero dell'Interno ha ufficializzato il differimento al 31 dicembre 2015, del termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione e stabilito inoltre, il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per l'anno 2016;

**RICHIAMATO** l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che stabilisce, a regime dal 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in base alle disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificati e integrati dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge sopra citata Legge 147/2013;

**CONSIDERATO che**, in merito alle aliquote IMU, l'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. n. 147/2013, stabilisce che:

- l'aliquota di base dello 0,76% possa essere variata in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota ridotta allo 0,4%, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, possa essere variata in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

**DATO ATTO che**, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è applicabile una detrazione pari ad Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione;

**EVIDENZIATO che**, ai sensi del comma 380, articolo 1, della Legge 228/2012, lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

**CONSIDERATO che**, a decorrere dall'anno 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013, l'IMU non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed alle altre fattispecie nello stesso indicate;

**VISTO** l'art. 1, comma 708, della 147/2013 che dispone che a partire dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993;

**RICHIAMATO** l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 124/2013, con il quale è stata prevista l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

**CONSIDERATO** che, l'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito nella legge 23.05.2014, n. 80 ha stabilito che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- con l'emanazione del DM 28 novembre 2014 e del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, sono stati definiti dall'anno d'imposta 2014, i nuovi criteri per l'applicazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli;
- in base a questi criteri il comune di Guardiagrele è stato riclassificato come comune parzialmente montano e, pertanto, i terreni agricoli ricompresi nel territorio risultano assoggettati all'IMU, con eccezione per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, o ad essi concessi in comodato o in affitto;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU stimato per l'annualità 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare, per l'anno 2016, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" vigenti;

**RICHIAMATI**, altresì:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/09/2012;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29-07-2015, con la quale si confermavano le aliquote relative all'IMU per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13, D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito riportate:

**ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**

confermata nella misura dello 0,4 per cento;

**ALIQUOTA DI BASE**

fissata nella misura dell'1,06 per cento relativamente a tutte le unità immobiliari e relative pertinenze non ricomprese nella fattispecie dell'abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali di seguito indicate;

**ALIQUOTA** dell'1,00 per cento per le unità immobiliari censite nelle seguenti categorie catastali:

- ✓ **A10 (Uffici e studi privati);**
- ✓ **C1 (Negozzi e botteghe);**
- ✓ **C3 (Laboratori per arti e mestieri);**
  
- ✓ **D1 (Opifici);**
- ✓ **D2 (Alberghi e pensioni senza fini di lucro);**
- ✓ **D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro);**
- ✓ **D4 (Case di cura ed ospedali);**
- ✓ **D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro);**
- ✓ **D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);**
- ✓ **D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);**
  
- ✓ **Unità immobiliari censite nella Categoria E (Immobili a destinazione particolare)**
- ✓ **Unità immobiliari censite nella Categoria F (Entità Urbane)**

- **ALIQUOTA dello 0,86 per cento per le aree fabbricabili;**
- **ALIQUOTA dello 0,76 per cento per i terreni agricoli;**

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dal Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Miranda de Ritis;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto riportati in verbale depositato agli atti del Comune;

Con voti favorevoli 8, 1 contrario (Caramanico Franco) e 3 astenuti (Salvi, Di Prinzi e Bianco)

### **DELIBERA**

- Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2016, le aliquote approvate nell'anno 2015 ai fini dell'Imposta Municipale Propria, con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.07.2015, come di seguito riportate:
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
*nella misura dello 0,4 per cento, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, dei fabbricati di categoria catastale A/1-A/8-A/9;*
  - **ALIQUOTA DI BASE**  
*fissata nella misura dell'1,06 per cento relativamente a tutte le unità immobiliari e relative pertinenze non ricomprese nella fattispecie dell'abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali di seguito indicate;*
  - **ALIQUOTA dell'1,00 per cento per le unità immobiliari censite nelle seguenti categorie catastali:**
    - ✓ **A10 (Uffici e studi privati);**
    - ✓ **C1 (Negozzi e botteghe);**
    - ✓ **C3 (Laboratori per arti e mestieri);**
    - ✓ **D1 (Opifici);**
    - ✓ **D2 (Alberghi e pensioni senza fini di lucro);**
    - ✓ **D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro);**
    - ✓ **D4 (Case di cura ed ospedali);**
    - ✓ **D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro);**
    - ✓ **D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);**
    - ✓ **D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);**
    - ✓ **Unità immobiliari censite nella Categoria E (Immobili a destinazione particolare)**
    - ✓ **Unità immobiliari censite nella Categoria F (Entità Urbane)**
  - **ALIQUOTA dello 0,86 per cento per le aree fabbricabili;**
  - **ALIQUOTA dello 0,76 per cento per i terreni agricoli;**
- Di confermare altresì anche per l'anno 2016 le specifiche detrazioni già stabilite per l'anno 2015;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28.03.2014, n. 47, convertito con modificazioni nella Legge 23.05.2014, n. 80, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

4. di dare atto che per disposizione legislativa l'imposta non si applica:

- a) all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della 147/2013, non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993;

6. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 124/2012, ha previsto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli 8 e 4 astenuti (Caramanico Franco, Salvi, Di Prinzio e Bianco)

### **DELIBERA**

8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, vista l'urgenza di provvedere nel rispetto dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
SALOMONE NEVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'Aloia Anna Maria

n. reg. \_\_\_\_\_ addì 05-01-2016  
La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.  
L'addetto alla pubblicazione

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

### **CERTIFICA**

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 05-01-2016 al 20-01-2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-15;

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell'art.134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Guardiagrele, li 20-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'Aloia Anna Maria